

INDICE

Notizie storiche del Comune di Castelfranco di Sotto

Le Frazioni del Comune

TITOLO 1 PRINCIPI GENERALI ED ORDINAMENTO

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Il Comune
- Art. 2 - Stemma del Comune
- Art. 3 - Lo Statuto
- Art. 4 - Ruolo del Comune
- Art. 5 - Attività Amministrativa
- Art. 6 - Regolamenti Comunali
- Art. 7 - Norme generali

Capo II CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 8 - Ruolo e competenze generali
- Art. 9 - Atti fondamentali
- Art. 10 - Nomine rappresentanti
- Art. 11 - Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali
- Art. 12 - Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capi Gruppo
- Art. 13 - Norme generali di funzionamento
- Art. 14 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 15 - Commissioni speciali

Capo III GIUNTA COMUNALE

- Art. 16 - Composizione
- Art. 17 - Nomina
- Art. 18 - Ruolo e competenze generali
- Art. 19 - Esercizio delle funzioni
- Art. 20 - Decadenza della Giunta
- Art. 21 - Dimissioni cessazione e revoca degli Assessori

Art. 22 - Norme generali di funzionamento

Capo IV IL SINDACO

- Art. 23 - Ruolo e funzioni
- Art. 24 - Rappresentanza e coordinamento
- Art. 25 - Il Vice Sindaco
- Art. 26 - Poteri d'ordinanza

Capo V PARTECIPAZIONE DEI MINORI ALLA VITA PUBBLICA

- Art. 27 - Diritti dei minori
- Art. 28 - Partecipazione dei giovani alla vita pubblica

TITOLO II L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

- Art. 29 - Organizzazione uffici e servizi
- Art. 30 - Regolamento sull'ordinamento Uffici e Servizi
- Art. 31 - Incarichi per funzionari responsabili di settore e di servizi
- Art. 32 - Direttore Generale
- Art. 33 - Il Segretario Comunale
- Art. 34 - Il Vice Segretario Comunale
- Art. 35 - I Responsabili di Settore : compiti
- Art. 36 - Provvedimenti disciplinari
- Art. 37 - Incompatibilità

Capo II SERVIZI COMUNALI

- Art. 38 - Modalità di Istituzione
- Art. 39 - Forme di gestione
- Art. 40 - Servizi gestiti in economia
- Art. 41 - Aziende speciali

- Art. 42 - Istituzioni
- Art. 43 - Concessione a terzi
- Art. 44 - Le società per azioni
- Art. 45 - Disposizioni per gli Statuti delle Società per azioni

**TITOLO III
TRASPARENZA
DIRITTO DI ACCESSO
E PARTECIPAZIONE**

**Capo I
TRASPARENZA**

- Art. 46 - Principi generali
- Art. 47 - Diritto di partecipazione al procedimento
- Art. 48 - Esercizio del diritto di accesso
- Art. 49 - Limitazione del diritto di accesso
- Art. 50 - Accesso alle informazioni
- Art. 51 - Difensore Civico

**Capo II
PARTECIPAZIONE**

- Art. 52 - Principi generali
- Art. 53 - Promozione di forme associative e di volontariato
- Art. 54 - Consultazione
- Art. 55 - Diritto di petizione
- Art. 56 - Diritto di iniziativa
- Art. 57 - Referendum consultivo
- Art. 58 - Azione popolare
- Art. 59 - Tutela diritti e interessi del cittadino

**Capo III
FORME DI COOPERAZIONE
E RAPPORTI CON ALTRI ENTI**

- Art. 60 - Collaborazione e cooperazione
- Art. 61 - Convenzione con altri enti
- Art. 62 - Consorzi
- Art. 63 - Accordi di programma

TITOLO IV
FINANZA CONTABILITA'
PATRIMONIO E REVISIONE

- Art. 64 - Programmazione
- Art. 65 - Autonomia finanziaria
- Art. 66 - Regolamento di contabilità e dei contratti
- Art. 67 - Demanio e patrimonio
- Art. 68 - Bilancio
- Art. 69 - Attestazione copertura finanziaria
- Art. 70 - Collegio dei revisori
- Art. 71 - Modalità del controllo
- Art. 72 - Controllo di gestione

TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 73 - Entrata in vigore dello Statuto
- Art. 74 - Revisione dello Statuto
- Art. 75 - Regolamenti

NOTIZIE STORICHE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Castelfranco nel Valdarno di Sotto, oggi Castelfranco di Sotto, è divenuto borgo cinto di mura nella prima metà del secolo XIII. Agli inizi del XII secolo, dopo la morte dell'ultimo dei Conti Cadolingi di Fucecchio che vi esercitavano potere feudale, il territorio era passato sotto il dominio di Lucca. Quattro piccoli villaggi già esistenti fra l'Arno e l'Usciana intorno all'anno 1000, nel lungo periodo di continue lotte fra Guelfi e Ghibellini e fra le città di Lucca, Pisa e Firenze, si trovavano esposti a continue scorrerie delle fazioni opposte e gli abitanti decisero di riunirsi in un sito fortificato più sicuro. Aiutati in ciò dalla città di Lucca che aveva interesse ad una piazzaforte in questa terra di confine e si adoprò perché fosse ben guarnita di abitanti, affrancando di gravami fiscali chi andasse ad abitarvi. Di qui il nome Castelfranco.

Il borgo, cinto allora da mura possenti con sedici torri, conserva ancora la tipica struttura castrense romana con due strade principali che si incrociano al centro e conducono alle quattro porte delimitando i quartieri che hanno misure uniformi. Le porte ricordano i quattro villaggi ed i Santi titolari delle loro chiese che allora dipendevano dalla Pieve di S.Maria a Monte :

- S. Pietro a Vigesimo
- S. Martino in Catiana
- S. Bartolomeo a Paterno
- S. Michele in Caprugnana

Nella seconda metà del XIII e primi decenni del XIV, condottieri ghibellini famosi come il Conte Guido Novello, Ugucione della Faggiola e Castruccio Castracani, guerreggiarono spesso nel Valdarno e Castelfranco, come gli altri borghi vicini, ebbe a subire assedi e distruzioni. Durante quel periodo si rese volontariamente ed alternativamente soggetto a Pisa e Lucca, con precise capitolazioni di diritti ed obblighi che evidenziano la sua importanza logistica e militare e fanno intendere che già si erano dati particolari statuti ed acquisito una certa autonomia nel governarsi. Lo prova anche il fatto che partecipò con un proprio rappresentante, Bartolomeo di Gheruccio, all'incontro promosso da Re Roberto di Napoli per riportare la pace tra i Guelfi e Ghibellini toscani.

Nel 1330, dopo la morte di Castruccio, si consolidò in Toscana la potenza di Firenze e Castelfranco, come gli altri centri del Valdarno di Sotto, decise di assoggettarsi a questa città inviando i due suoi Sindaci a trattare condizioni che furono vantaggiose per il nostro borgo.

Nel 1333 parte della cinta fortificata fu distrutta da una eccezionale alluvione dell'Arno ed in poco tempo ricostruita con l'aiuto della Repubblica Fiorentina.

Nel 1348 l'epidemia di peste, che spopolò tanti borghi della Toscana, ridusse a 150 gli abitanti di Castelfranco tanto che nei decenni seguenti venne rinnovato il bando di franchigia da tasse a coloro che venivano di nuovo ad abitarvi.

Fino a tempi recenti Castelfranco ha sempre avuto una forte presenza religiosa, anche di conventi e monasteri.

Agli inizi del '400, la Chiesa di Castelfranco titolata a S.Pietro, diviene autonoma da S.Maria a Monte come fonte battesimale ed in seguito è riconosciuta come Collegiata con 12 canonici.

Nel corso del XV secolo si registrano ancora fatti drammatici come quando fu cinta d'assedio dalle truppe dei Visconti di Milano e durante le guerre con la Repubblica di Pisa finché questa non fu vinta ed assoggettata definitivamente da Firenze del 1509.

Nel 1537 ebbe anche a subire un saccheggio da parte di truppe mercenarie spagnole al soldo del Granduca Cosimo 1 che le aveva dislocate nel Valdarno.

Nell'anno 1412 un Lodo (arbitrato) del Governo fiorentino sancì in via definitiva la divisione del territorio delle Cerbaie fra i tre Comuni di Fucecchio, S.Croce e Castelfranco, fino allora causa di ripetuti contrasti, anche cruenti.

Al Comune di Castelfranco che già possedeva una striscia di territorio fino a Staffoli e Le Pianora, spesso oggetto di contrasti con il Comune di Bientina, fu assegnata una parte delimitata a nord dell'antica via Francigena.

Sotto il dominio fiorentino abitanti in armi di Castelfranco, i terrazzani, furono spesso inviati a presidiare castelli di confine come Barga, Montecchio e Livorno. Si distinsero anche nella battaglia di S.Romano guidati da Iacopo di Nanni meglio conosciuto come l'Attaccabriga.

Le radici dell'autonomia locale risultano profonde e lontane nel tempo. Lo Statuto più antico documentato risale al Dicembre 1498.

Castelfranco fu patria di personaggi famosi nelle arti militari, come alcuni componenti delle famiglie Guerrazzi e Novelli, in virtù e dottrina come il Beato Gherardo e Fra Felice di Gherardo Casini, in scienze giuridiche sempre delle famiglie eminenti Guerrazzi, Ferretti e Dati. Può vantare anche artisti di chiara fama come Antonio Novelli scultore del XVII secolo e Antonio Puccinelli pittore del XIX secolo.

Nel 1839 Castelfranco diviene Podesteria di prima classe con giurisdizione sui comuni di S.Croce, S.Maria a Monte e Montecalvoli. Nel 1848 fu sede di Pretura e fino al 1866 anche di Mandamento.

Nel 1859 gli abitanti di Castelfranco si pronunciarono compatti per l'Unità d'Italia con 891 voti a favore e 19 contrari.

Nel 1912 venne ad ampliarsi il suo territorio ed aumentò notevolmente la sua popolazione per l'aggregazione volontaria di una parte della Parrocchia di Orentano già soggetta al Comune di S.Croce.

Vicino a Castelfranco, sulle prime alture delle Cerbaie dominanti la valle dell'Arno, sorgeva fin dall'alto Medio Evo il castello di Montefalcone, uno de tanti siti strategici presidiati da armati longobardi a guardia del territorio circostante. Presumibilmente prendeva il nome da quello germanico latinizzato del proprietario. Questo castello ha condiviso le vicende di Castelfranco nel corso dei secoli.

Nella seconda metà del XIV secolo diviene proprietà della famiglia Degli Albizi, nobili fiorentini, che la detengono fino al XVIII secolo.

Dov'era la fortezza, smantellata già al tempo di Castruccio, sorge oggi una vasta villa di proprietà Cerrini.

Orentano è per popolazione il secondo centro del Comune. Da ritrovamenti di reperti litici, piccoli insediamenti agricoli, monete ed altri oggetti antichi si suppone che il suo territorio sia stato abitato fin da tempi remoti.

Il più antico documento, conosciuto attraverso l'Annalium Camaldulensium, ci riferisce che nell'848 gli homines ecclesiae et castris Orentani si assoggettarono all'abbazia Benedettina di S.Salvatore di Sesto per ottenerne protezione. Tale giuramento di soggezione venne confermato più volte nel corso del tempo fino al XIII secolo. Nell'anno 1279 l'assemblea dei capi famiglia di Orentano decise di assoggettarsi al Castello di Fucecchio.

Con la peste nera nel 1348 Orentano, Galleno e Staffoli rimasero spopolati e la vasta distesa delle Cerbaie, sfruttata solo col pascolo ed il taglio del legname, fu oggetto di dispute tra i Comuni di Fucecchio, S.Croce e Castelfranco, che vennero sanate con un lodo del Governo della Repubblica Fiorentina nel 1412. Con questo lodo il territorio a sud dell'antica via Francigena venne assegnato ai due Comuni di S.Croce e Castelfranco. Il territorio tornò a ripopolarsi solo agli inizi del '500 con famiglie di coltivatori provenienti dal Valdarno ed uno "Statuto dei Poderi di Cerbaia del 1538", adottato congiuntamente dai due Comuni, favorì questo processo. La divisione del territorio di Orentano è rimasta inalterata fino al 1912 allorché con Decreto Reale venne accolta la petizione degli abitanti di Orentano volta a stare riuniti sotto il Comune di Castelfranco di Sotto.

Villa Campanile già Villa di Campanile fu chiamata così la residenza di un Franciosini di Castelfranco che aveva possedimenti in quel luogo nel XVIII secolo. Intorno alla villa ed all'annesso Oratorio è sorta e cresciuta la comunità che ne ha preso il nome. E' stata parte del territorio di Orentano fino al 1925 allorché venne riconosciuta come Parrocchia e negli anni '50 di questo secolo come Frazione autonoma del Comune.

Galleno è stato fin dall'alto Medio Evo posto in sosta e di ristoro lungo la Via Francigena, e come tale ricordato da molti documenti e cronache di viaggiatori datati prima dell'anno Mille.

Già in possesso dei Conti Cadolingi di Fucecchio, all'estinzione di questa famiglia feudale passò al Vescovo di Lucca.

Rimasto anch'esso deserto con la peste del 1348, i resti del borgo e l'annesso territorio vennero concessi a livello dal Comune di Fucecchio, già nel corso del '400, alla famiglia degli Orlandini che provvide alla cura di quel tratto di Via Francigena, riattivò ostello e mulini. Da quel tempo la famiglia, tuttora presente in Fucecchio, prese il nome dei Galleni. In territorio di Castelfranco è solo una modesta striscia di terreno a sud della antica Via Francigena.

Titolo I
PRINCIPI GENERALI ED ORDINAMENTO

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Il Comune

1. Il Comune di Castelfranco di Sotto è un Ente autonomo costituito dal territorio e dalla popolazione che vive nello stesso.
2. Esso rappresenta unitariamente le comunità locali, ne cura gli interessi generali e ne promuove omogeneamente lo sviluppo culturale, economico e sociale in armonia con le rispettive tradizioni e con le vocazioni territoriali.
3. Il Comune di Castelfranco di sotto, nel rispetto della vocazione delle Comunità locali alla tradizione agricola, salvaguardia l'ambiente nel senso più ampio sia in riferimento all'inquinamento acustico, del suolo, dell'aria e dell'acqua sia valorizzando la specificità del proprio territorio.
4. Il Comune informa la propria attività ai principi costituzionali e in particolare:

- * esercita le proprie funzioni assicurando la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli ed associati;
- * promuove la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative della Regione e dello stato;
- * valorizza le risorse culturali, storiche, artistiche e sportive presenti;
- * promuove la solidarietà verso le fasce di popolazione più svantaggiate;
- * promuove iniziative per favorire il realizzarsi di pari opportunità per le donne e per gli uomini;
- * organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle famiglie, predisponendo un piano regolatore dei tempi, previa consultazione dei soggetti interessati;
- * tutela la piena dignità del lavoro riconoscendo il ruolo e le funzioni delle organizzazioni sindacali;
- * agevola il costituirsi delle formazioni sociali quale momento di promozione della solidarietà;
- * adotta le misure necessarie per conseguire, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, il coordinamento degli interventi in favore delle persone handicappate, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale.

5. La sede del comune è fissata nel capoluogo di Castelfranco di sotto.

Art. 2
Stemma del Comune

1. Lo stemma del Comune è quello risultante dal Gonfalone Comunale che è conservato nella sala Consiliare, avente la seguente descrizione araldica :
"D'Azzurro, alle chiavi pontificie d'oro e d'argento decussate (*) accantonate da quattro croci trifogliate d'oro".

(*) incrociate ad x.

Art. 3

Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.
3. Il Comune promuoverà le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

Art. 4

Ruolo del Comune

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento; coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
2. Il Comune, per realizzare dette finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'Ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi necessari.
3. Il Comune può estendere i suoi interventi anche ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
4. Attiva e partecipa a forma di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.
5. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

Art. 5

Attività Amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini.
3. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 6

Regolamenti comunali

1. I regolamenti sono atti normativi fondamentali del Comune, che disciplinano l'organizzazione dell'Ente, l'esercizio delle sue funzioni, lo svolgimento dei servizi pubblici comunali, nonché i rapporti tra i cittadini nei limiti e per le materie demandate dalle leggi ai Comuni, sono approvati dal Consiglio Comunale, ad eccezione del regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi che è di competenza della Giunta, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Al Consiglio Comunale o alla Giunta in base alle proprie competenze spettano le iniziative per modificarli ed abrogarli, con la stessa maggioranza assoluta.
3. La potestà regolamentare è esercitata in via principale per:
 - a) l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e per i suoi rapporti con gli altri organi del Comune;
 - b) l'organizzazione ed il funzionamento degli organismi non elettivi;
 - c) l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - d) l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione (diritto di accesso, di informazione, di partecipazione al procedimento amministrativo - referendum consultivo);
 - e) la disciplina dei contratti;
 - f) l'ordinamento dei tributi comunali;
 - g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - h) la disciplina sulla contabilità;
 - i) la disciplina sull'esercizio delle funzioni di interesse locale;
 - l) criteri sull'ordinamento degli Uffici e Servizi.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta al Sindaco, alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini secondo quanto disposto dal presente statuto.
5. Nel corso del procedimento amministrativo per la formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni una prima volta, unitamente alla deliberazione di adozione, ed una seconda dopo che la deliberazione stessa è divenuta esecutiva.
7. Qualora intervenissero modifiche a norme regolamentari verranno evidenziate nel relativo atto deliberativo le norme soppresse o modificate e quelle di nuova istituzione.

8. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli e, a tal fine, è istituita la raccolta dei regolamenti, depositata presso l'ufficio Segreteria del Comune.

Art. 7
Norme generali

1. Sono organi elettivi il Consiglio Comunale ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.
3. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Capo II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8
Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.
2. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto e dal Regolamento.
3. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
4. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9
Atti fondamentali

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 10

Nomine rappresentanti

1. Il Consiglio Comunale discute ed approva gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, favorendo, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi tra i soggetti nominandi.
2. Il Consiglio Comunale può, con apposita mozione motivata, proporre al Sindaco la revoca del mandato ai rappresentanti/amministratori nominati ai sensi del comma 1 - presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Art. 11

Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
 2. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piene libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
 3. A norma dell'art. 30 della legge 25.3.93 n. 81 i candidati ammessi alle elezioni locali devono preventivamente dichiarare con apposita attestazione da far pervenire all'Ufficio del Segretario Generale del Comune, le spese previste per la campagna elettorale prima dello svolgimento delle elezioni e subito dopo il rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la stessa.
 4. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione assentandosi o abbiano espresso voto contrario motivato ad una proposta.
 5. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita del regolamento, ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza del Consiglio;
 - presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni.
 6. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere :
 - dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - dal Segretario Comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.
 7. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
 8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al Protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con i candidati che, nella medesima lista, seguono l'ultimo eletto.
 9. Nel caso sia notificato ad un Consigliere il provvedimento di sospensione, ai sensi dell'art. 15 - c. 4/bis legge 19.3.90 n. 55 modificato dall'art. 1 della legge 18.1.1992 n. 16, il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva, procede alla temporanea sostituzione del consigliere stesso, assegnando le funzioni di supplente al candidato, della stessa lista, che ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti.
- Al termine della sospensione cessa la supplenza.

10. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.

11. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

12. I Consiglieri che non intervengono a cinque sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

13. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma del Testo Unico della legge per la composizione e le elezioni degli organi nelle Amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16.05.1960 n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7 della legge 25.3.1993, n. 81.

Art 12

Gruppi consiliari e Conferenza dei Capi gruppo

1. I Consiglieri eletti nella stessa lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Il Consigliere che intende far parte di un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza.

3. I Consiglieri che recedono dal gruppo della lista in cui sono stati eletti possono costituire, con almeno due Consiglieri, un gruppo autonomo, altrimenti confluiscono nell'unico gruppo misto.

4. Ogni gruppo deve comunicare al Sindaco il nome del proprio capo gruppo ; in mancanza si considera tale il Consigliere più anziano di età.

5. La Conferenza dei capi gruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

6. Il Regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei capi gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, con le Commissioni consiliari permanenti e con la Giunta Comunale.

7. Con il Regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi Consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 13

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, che prevede le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo

che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco.

2. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'approvazione del Bilancio di previsione e del rendiconto della gestione e negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale è convocato negli altri casi in seduta straordinaria ad iniziativa del Sindaco, della Giunta o quando ne facciano richiesta almeno 1/5 dei Consiglieri comunali. In questo ultimo caso il Consiglio deve essere convocato entro 20 gg. dal ricevimento della richiesta.

4. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto, prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

6. Le votazioni sono effettuate, di norma con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

7. Nel caso di votazione palese o segreta gli astenuti non vengono computati tra i votanti.

8. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, devono essere segrete.

9. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale.

10. Il Sindaco assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 14

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti comprensive di quelle di controllo e garanzia, stabilendo il numero e le competenze, con deliberazione da adottare entro 60 giorni dall'insediamento.

2. L'apposito Regolamento determina le funzioni ed i poteri delle commissioni, ne disciplina la organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

Art. 15

Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, nel rispetto del principio delle pari opportunità, Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrino nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

2. Il Consiglio Comunale costituisce nel suo seno commissioni di garanzia e controllo, con presidenza riservata alle minoranze, disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Capo III

GIUNTA COMUNALE

Art. 16

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di Assessori che potrà variare da un minimo di quattro a un massimo di sette, su decisione del Sindaco
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco essa è presieduta dal Vice Sindaco.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 17

Nomina

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, assicurando, ove possibile, la presenza di ambo i sessi.
2. Il Sindaco può nominare Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale eletto, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Tali Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con facoltà di intervento nelle discussioni, ma senza diritto di voto.
4. Nella eventualità che sia nominato Vice Sindaco un Assessore non facente parte del Consiglio Comunale questi non può presiedere le sedute del Consiglio stesso.
5. Il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta(unitamente agli indirizzi generali di governo, nella prima seduta successiva alla elezione.) periodo abrogato
6. Il Consiglio discute ed approva, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo.(comma abrogato).
7. Il Sindaco può revocare la nomina di uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 18

Ruolo e competenze generali

1. La Giunta compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni.
3. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta , sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Art.19 **Esercizio delle funzioni**

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro dei suoi componenti.
2. Svolge attività propositiva e di impulso, attraverso proposte ed atti preparatori.
3. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali. Ciascun Assessore opera per delega del Sindaco, ed in coerenza con gli indirizzi generali di governo, di cui al documento approvato dal Consiglio e ne realizza i progetti specifici.
4. La Giunta compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco al Segretario o quelli che per Statuto o per regolamento sono riservati ai funzionari o responsabili dei servizi.

Art. 20 **Decadenza della Giunta**

1. La Giunta decade nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e rimane in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco. La Giunta decade anche in caso di dimissioni del sindaco, ma in questo caso viene nominato un commissario.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati (senza computare a tal fine il Sindaco) e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi di legge.

Art. 21 **Dimissioni cessazione e revoca degli Assessori**

1. Gli Assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca e decadenza.
2. In caso di cessazione dalla carica di singoli Assessori, il Sindaco, nella prima adunanza utile, ne comunica i motivi al Consiglio. In detta sede il Sindaco dà comunicazione dei nuovi Assessori nominati.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone immediata motivata comunicazione al Consiglio, unitamente ai provvedimenti di sostituzione.

Art. 22
Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche; alle stesse partecipa il Segretario Comunale.
2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive i funzionari del Comune.
3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente statuto, dal regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Capo IV
IL SINDACO

Art. 23
Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Entro 30 giorni dalla data di insediamento del Consiglio, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alla azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio Comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti.
4. Quale Presidente del Consiglio Comunale ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la Conferenza dei Capi Gruppo.
5. Il Sindaco risponde, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.
6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 142/90, nonché dallo statuto e regolamenti comunali.
7. Quale Ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.
8. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede assicurando la presenza di entrambi i sessi, nel rispetto del principio delle pari opportunità, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.
10. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

11. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
12. In caso di dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con la nomina di un commissario.
13. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
14. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
15. A decorrere dalle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25.3.1993, n. 81, chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non può nel mandato successivo essere eletto nuovamente alla stessa carica.

Art. 24

Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore o un Consigliere ad esercitare tali funzioni.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.

Art. 25

Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco delega un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice Sindaco.
3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, o di vacanza dalla carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore più anziano di età.

Art. 26

Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
4. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

Capo V PARTECIPAZIONE DEI MINORI ALLA VITA PUBBLICA

Art.27 Diritti dei minori

1. Tutte le persone al di sotto del 18° anno di età, secondo la definizione della Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia, sono a pieno titolo cittadini e partecipano alla vita della comunità.
2. L'Amministrazione si impegna a ricercare concretamente le forme specifiche che consentano l'esercizio pieno della cittadinanza, non escludendo una loro partecipazione a forme particolari di consultazioni in relazione alle scelte che li riguardano.

Art.28 Partecipazione dei giovani alla vita pubblica

1. Sono promosse forme di coinvolgimento dei giovani alla vita pubblica mediante la costituzione di appositi Organismi nei quali si esprimano le loro istanze e le loro proposte.

TITOLO II L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 29 Organizzazione uffici e servizi

1. L'attività del Comune deve essere improntata al principio della separazione tra funzioni di indirizzo e di controllo che spetta agli organi di governo e funzioni di gestione amministrativa spettanti agli organi burocratici.

2. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo i criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia della azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con responsabilità e professionalità al servizio dei cittadini.
3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo che valorizzi la responsabilità, la flessibilità e la gestibilità e sia capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.
4. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti, individua le funzioni e le attribuzioni che sono assegnate ai singoli livelli organizzativi disciplina la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.
5. Il Regolamento di cui al comma precedente stabilisce altresì le modalità per l'assegnazione del personale ai diversi livelli organizzativi.
6. La Giunta Comunale stabilisce all'inizio di ogni anno il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alle necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare.
- 7 L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
8. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazione con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.
9. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dalle leggi vigenti e Regolamento Comunale sulla base delle funzioni attribuite e nel rispetto dell'autonomia decisionale e organizzativa.

Art. 30

Regolamento sull'ordinamento Uffici e Servizi

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce le modalità per l'attribuzione al direttore generale, se nominato, al Segretario generale, se ad esso risultano conferite le funzioni di direttore generale ed ai responsabili delle strutture di massima dimensione, di tutti i compiti gestionali di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, secondo quanto stabilito dall'art. 51 della Legge 142/90.
2. Il Regolamento stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratto a tempo determinato con Dirigenti, per alte specializzazioni o Funzionari dell'area direttiva, in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica per la durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco.
3. Il Regolamento definisce inoltre, i criteri per la determinazione del trattamento economico e le cause di risoluzione del contratto in conformità della legge.

Art. 31
Incarichi per funzionari responsabili di settore e di servizi

1. Il Sindaco dispone con provvedimento motivato il conferimento a tempo determinato degli incarichi dirigenziali secondo i criteri di competenza professionale e con le modalità fissate nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Gli incarichi sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, per il mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità secondo quanto previsto dal sesto comma dell'art. 51 della Legge 142/90.
3. L'attribuzione dei predetti incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorso.
4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la possibilità della costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori e della attivazione, per obiettivi determinati e con convenzione a termine, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 32
Direttore Generale

1. Secondo le modalità previste dalla legge e previa stipula di convenzione con altri Comuni può essere disposta la nomina di un Direttore Generale che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e che sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.
2. Al Direttore Generale rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'Ente ad eccezione del Segretario Generale.
3. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi disciplina le modalità di nomina e revoca del Direttore Generale e le attribuzioni ad esso conferite in aggiunta a quelle previste per legge.
4. Contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale sono disciplinati, sulla base di quanto previsto dal Regolamento, i rapporti tra il Segretario Generale ed il Direttore Generale, nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.
5. Quando il Direttore Generale non sia nominato le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale.

Art. 33
Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.
 2. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando risulti nominato il Direttore Generale.
- Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con le funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
3. Il Regolamento disciplina le modalità per l'attribuzione al Segretario Generale delle funzioni del Direttore Generale ,quando non ne sia stata disposta la nomina ai sensi dell'articolo precedente. La nomina e la revoca del Segretario Generale sono disposte per legge.

Art. 34

Il vice Segretario Comunale

1. Il Vice Segretario Comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. La qualifica predetta è attribuita con provvedimento del Sindaco sentita la Giunta Comunale ad un dipendente di livello apicale dell'area funzionale amministrativa comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria comunale.

Art. 35

I responsabili di Settore: compiti

1. Ai responsabili di Settore compete l'esercizio di funzione di direzione, di esecuzione di specifici programmi, nonché di studio e di ricerca, di coordinamento e di controllo degli uffici e servizi di competenza.
2. In particolare competono ai responsabili di Settore le funzioni di cui all'art. 51 della L. 142/90, fatto salvo quanto in proposito disposto dal Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Art. 36

Provvedimenti disciplinari

1. Per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti è competente l'Ufficio Segreteria. Tale Ufficio su segnalazione del capo del Settore in cui il dipendente lavora contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare ed applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale e la censura vi provvede direttamente il responsabile del Settore in cui il dipendente lavora, ai sensi dell'art. 59 del D.L.gs. 29/93, come modificato dal D.lgs 546/93.

Art. 37
Incompatibilità

1. Il dipendente non può svolgere altra attività lavorativa.
2. Lo svolgimento di attività lavorative diverse da quelle inerenti il rapporto di lavoro con l'Ente può essere autorizzato dalla Giunta, secondo le modalità previste dal regolamento di ordinamento degli Uffici e dei Servizi, purché limitato ad incarichi di pubblico interesse.
3. Lo svolgimento non autorizzato di altre attività lavorative determina la sospensione del rapporto di impiego fino ai sei mesi o, nel caso di conflitto di interessi, l'applicazione di sanzioni disciplinari più gravi, sino a quella della destituzione.

Capo II
SERVIZI COMUNALI

Art. 38
Modalità di Istituzione

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
2. Spetta al Consiglio Comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione ; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 39
Forme di gestione

1. Il Comune può gestire i diversi servizi pubblici comunali nelle seguenti forme :
 - a) in economia quei servizi che per natura istituzionale, modeste dimensioni e scarsa rilevanza economica, non rendono opportuna la gestione sotto altra forma;
 - b) a mezzo di azienda speciale i servizi che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - c) a mezzo di istituzioni i servizi sociali, culturali, educativi e promozionali senza rilevanza imprenditoriale;
 - d) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale i servizi che richiedono elevati investimenti finanziari ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da Settori economici e che pertanto rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - e) in concessione a terzi, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che escludono il ricorso alle forme di gestione di cui ai precedenti punti b), c) e d).

2. La scelta della forma ottimale di gestione dei diversi servizi pubblici viene effettuata dal Consiglio Comunale previa valutazione comparativa fra le diverse forme previste, in modo da realizzare il principio della migliore funzionalità, efficienza, economicità e rispondenza all'interesse pubblico, nonché la ricerca della dimensione ottimale in rapporto anche all'ambito territoriale, facendo ricorso, se opportuno, a forme di cooperazione e associazione tra gli Enti.

Art. 40 **Servizi gestiti in economia**

1. Con apposite norme regolamentari il Consiglio stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando le modalità che dovranno essere rispettate per l'espletamento degli stessi e per conseguire i migliori livelli di produttività sociale ed economica.

Art. 41 **Aziende speciali**

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di una o più aziende speciali, salvo che non si rendano opportune scelte diverse per la gestione di taluni particolari servizi.

2. Le aziende speciali sono Enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di consiglieri comunali e di revisore. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

5. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.

6. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati nell'ambito della legge, dal proprio statuto o dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione ; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

8. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti, i cui componenti devono possedere i requisiti di cui al 2° comma dell'art. 57 della legge 142/90 e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

9. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto.

Art. 42

Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica o dispone l'affidamento, in tutto o in parte, ad organismi o enti, già esistenti sul territorio, che perseguono analoghe finalità.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Nelle istituzioni possono partecipare le libere Associazioni di Volontariato iscritte nell'apposito Albo Comunale e gli Organismi di partecipazione.
4. Per la nomina e la revoca si applicano le disposizioni di cui al quarto comma del precedente articolo.
5. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione con la conseguente responsabilità, è nominato in seguito a pubblico concorso.
6. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali, preventivamente autorizzati dal Consiglio Comunale.
8. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
9. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 43

Concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini - utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedono alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli dell'Ente.
4. L'affidamento in concessione della gestione di un pubblico servizio potrà implicare, nel caso di costituzione di una forma societaria, la partecipazione azionaria del Comune in sede di rinnovo della concessione dovranno, comunque, essere osservati i criteri al precedente comma 3).

Art. 44
Le società per azioni

1. I servizi pubblici aventi le caratteristiche indicate al precedente articolo, per i cui assetti patrimoniali e gestionali sia proficua la partecipazione anche di privati o comunque utile la forma societaria, sono gestiti mediante società per azioni, eventualmente ad azionario misto pubblico - privato e comunque a prevalente capitale pubblico locale.
2. La partecipazione pubblica locale e l'azionariato pubblico si può articolare tra il Comune ed altri Enti locali, riuniti da un patto di sindacato azionario di voto, che garantisca il governo dell'indirizzo strategico e gestionale della società alla parte pubblica.
3. Il Comune può, altresì, partecipare a società di capitali che non gestiscano servizi pubblici, ma che comunque abbiano come scopo sociale l'esercizio di attività nelle materie di interesse comunale, senza i vincoli e le limitazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
4. La determinazione di partecipazione a società di capitali è assunta dal Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, su proposta della Giunta Comunale, previa intesa con gli altri enti locali partecipanti al capitale sociale.
5. La proposta della Giunta deve essere accompagnata da un progetto tecnico - finanziario, dai previ impegni dei privati che intendano partecipare alla società e dalla bozza dello Statuto societario.
6. Il Consiglio delibera contestualmente l'approvazione del progetto, lo schema di statuto societario, gli impegni finanziari e la partecipazione dei privati.
7. A tal fine i privati partecipanti producono idonee lettere di intenti e le certificazioni previste dalla legislazione per la lotta al crimine organizzato.

Art. 45
Disposizioni per gli Statuti
delle Società per azioni

1. Il Comune partecipa alle Società per Azioni che gestiscono servizi pubblici purché gli Statuti delle stesse contengano i seguenti principi:
 - a) gli oggetti sociali della società siano delineati in coerenza con gli interessi pubblici che il Comune è tenuto a perseguire;
 - b) la sede sociale sia collocata nell'ambito del territorio di uno degli Enti Locali partecipanti;
 - c) gli amministratori siano scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza ed onorabilità;
 - d) le assemblee societarie di bilancio contemplino gli indirizzi assembleari ai fini delle strategie e delle gestioni delle società;
 - e) le nomine degli amministratori e dei Sindaci designati dagli azionisti di parte pubblica locale siano effettuate direttamente da parte del Comune , congiuntamente con altri enti locali legati da patto di sindacato e le stesse siano revocabili a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, i Sindaci revisori dovranno possedere i requisiti di cui al 2° comma dell'art. 57 della legge 142/90;
 - f) le richieste di determinazione sullo Statuto societario, sul capitale sociale, sulle perdite, sull'emissione di prestiti obbligazionari, sulla liquidazione, su trasformazioni, incorporazioni e simili siano comunicate tempestivamente al comune, onde consentire agli organi le previe deliberazioni necessarie;

- g) i trasferimenti azionari tra privati siano sottoposti alla clausola di gradimento ed a quella di prelazione a favore degli azionisti pubblici;
- h) la durata della società sia correlata a specifici tempi in cui conseguire gli scopi sociali e comunque a non più di 20 anni, salva la determinazione di prosecuzione dell'attività nelle forme di legge.

TITOLO III TRASPARENZA DIRITTO DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE

Capo I TRASPARENZA

Art. 46 Principi generali

1. Tutta l'attività amministrativa del comune si impronta a modalità e forme atte a garantire la massima trasparenza.
2. Il Regolamento per la disciplina degli istituti di partecipazione e per l'accesso stabilirà le modalità di trattazione delle singole pratiche da parte degli uffici comunali nel rispetto dell'ordine cronologico e dei limiti di tempo stabiliti per i singoli procedimenti.
3. L'Amministrazione Comunale determina, con apposito regolamento, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti.
I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui sopra sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurare la conoscenza da parte della popolazione.
4. La concessione dei contributi ad Enti, Associazioni e privati avverrà sulla base di un apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 12 della legge 7/8/1990, n. 241.
5. Il Comune garantisce la massima pubblicizzazione della propria attività mediante forme aggiuntive di pubblicità rispetto a quelle obbligatorie per legge, quali bollettini informativi, vademecum all'accesso agli uffici, servizi di informazione.

Art. 47 Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti sia positivi che negativi diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive saranno previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità e nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 241/90.
4. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 48

Esercizio del diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa del Comune, è garantito l'esercizio del diritto di accesso agli atti emanati dagli Organi Comunali.
2. Ai soggetti che ne abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti è inoltre assicurato il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi agli atti emanati dal Comune.
3. Il medesimo diritto è assicurato anche alle libere forme associative iscritte nell'elenco previsto all'art. 59, in relazione al loro scopo sociale, ed a quelle ad esse equiparate.
4. Il diritto si esercita mediante visione degli atti e dei documenti ed estrazione di loro copia.
5. La richiesta di visione e copia è soddisfatta dal Comune contemperando gli interessi giuridicamente rilevanti del richiedente con le esigenze di funzionalità e di buon andamento dell'Amministrazione, valutate dal Dirigente o responsabile di Settore.
6. La visione degli atti e dei documenti non comporta il pagamento di alcun tipo di onere.
7. Il rilascio di copie è soggetto al pagamento del loro costo, secondo quanto stabilito con regolamento.

Art. 49

Limitazione al diritto di accesso

1. Oltre agli atti ed ai documenti coperti dal segreto o divieto di divulgazione per espressa indicazione di legge, con regolamento sono determinate le categorie di atti e documenti per le quali il diritto di accesso può essere limitato o temporaneamente rinviato in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese ovvero l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione.
2. Il diritto alla riservatezza delle persone è tutelato dal regolamento, in particolare con riferimento agli atti e ai documenti concernenti le condizioni di salute, quelle personali e familiari e quelle economiche.
3. Per assicurare il diritto alla riservatezza possono essere stabilite limitazioni al diritto di accesso agli atti ed ai documenti prevedendo la loro esibizione parziale o in forma aggregata, e con esclusione della possibilità di individuazione dei soggetti interessati.
4. Tali limitazioni al diritto di accesso possono essere disposte dal Sindaco con provvedimento motivato.

Art. 50
Accesso alle informazioni

1. Il Comune mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui esso dispone riguardo alle aziende, ai consorzi, alle società cui esso partecipa, alla popolazione, al territorio ed alle attività economiche e sociali che si svolgono nel territorio comunale.
2. Le informazioni sono disponibili gratuitamente, salvo il rimborso di eventuali spese per la loro fornitura.

Art. 51
Difensore Civico

1. Al fine di garantire l'imparzialità, il buon andamento, la tempestività e la correttezza dell'azione amministrativa, il Comune istituisce di concerto con altri comuni, il Difensore Civico comprensoriale. Nelle more di tale istituzione il Comune favorisce con ogni mezzo il ricorso dei cittadini al Difensore Civico istituito dalla Regione Toscana.
2. La Giunta assicura all'Ufficio del Difensore Civico regionale o comprensoriale la disponibilità di documenti o di personale necessaria per l'adempimento della propria attività nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Castelfranco.
3. Apposito Regolamento, da approvarsi dai Comuni partecipanti all'accordo, disciplinerà la nomina, i casi di incompatibilità, la decadenza, i mezzi, le prerogative, i rapporti con il Consiglio e la determinazione dell'indennità di funzione.

Capo II
PARTECIPAZIONE

Art. 52
Principi generali

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
2. Al fine di favorire il controllo e la più ampia partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Comunale, il Comune:
 - a) assicura la più ampia informazione circa l'attività comunale;
 - b) attua i principi sul diritto di accesso dei singoli cittadini e dei gruppi agli atti ed ai documenti amministrativi;
 - c) valorizza il contributo delle associazioni che operano nell'ambito comunale;
 - d) assicura la partecipazione dei cittadini singoli ed associati all'azione amministrativa del comune, anche attraverso istanze, petizioni e proposte;
 - e) favorisce forme di consultazione diretta dei cittadini, nell'ambito del Comune e delle singole frazioni.

3. Con atto del Consiglio Comunale, assunto a maggioranza dei votanti, possono essere istituite Consulte in materia di particolare rilievo e di interesse generale (cultura, sport, assistenza, immigrazione, ecc.); la composizione, il funzionamento e le attribuzioni sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 53

Promozione di forme associative e di volontariato

1. In attuazione dell'art. 6 della legge 8/6/1990, n. 142, il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa e di organismi di partecipazione alla vita amministrativa, con particolare riguardo a quelle che perseguono finalità civile, la tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico - culturale e finalità assistenziali, sportive e ricreative, nonché di rappresentanza generale dei diritti collettivi dei cittadini, anche su base elettiva.

2. La Giunta è autorizzata, ove lo ritenga opportuno e sia possibile in relazione alle disponibilità finanziarie, ad erogare ai soggetti iscritti all'albo comunale di cui al comma 4° del presente articolo, operanti concretamente ed attivamente nel territorio comunale, contributi finanziari in conformità alla disciplina comunale di cui all'art. 12 della legge 7/8/1990, n. 241.

3. Le suddette forme di rappresentanza, in conformità a quanto sarà stabilito nei Regolamenti comunali potranno partecipare con loro rappresentanti nei Consigli di Amministrazione delle istituzioni incaricate della gestione dei servizi sociali di cui all'art. 22, comma 2°, lett. D) della legge 8/6/1990, n. 142.

4. E' istituito un apposito albo delle associazioni e delle organizzazioni legalmente costituite : in detto albo verranno iscritte le associazioni che ne faranno richiesta e documentino i requisiti stabiliti nello Statuto e nel regolamento sulla partecipazione di cui all'art. 5 della legge 8/6/1990, n. 142.

5. E' istituito un Albo Speciale della "Protezione Civile" nel quale potranno essere iscritte le Associazioni o i gruppi legalmente costituiti all'interno di Associazioni, che ne facciano richiesta e che documentino la disponibilità di addetti, la quantità di mezzi di soccorso, di trasporto, di movimento terra e la cui capacità operativa verrà attestata dall'Amministrazione Comunale, previo accertamento del Responsabile del Settore Tecnico competente e del Comandante dei VV.UU.

Saranno attivati direttamente dal Sindaco ogni qualvolta, per eventi calamitosi, ravvisi la necessità di pronto intervento.

6. Il Comune può affidare alle Associazioni singole o riunite in Comitato l'organizzazione di manifestazioni, assegnando su apposito programma approvato dalla giunta i fondi necessari.

Il rendiconto della spesa relativa, sarà soggetto ad ulteriore approvazione da parte della Giunta.

Art. 54

Consultazione

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali e la generalità della popolazione e le Associazioni e gli organismi di cui ai precedenti articoli, anche su base frazionale.

2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del bilancio, del Piano Regolatore Generale, dei piani commerciali.

3. Le modalità ed i termini della consultazione saranno disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 55

Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente articolo comunale possono chiedere provvedimenti ed esporre comuni necessità.
2. La commissione consiliare individuata nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.
3. Il Regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 56

Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare è finalizzata alla formazione di regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale o collettivo.
2. Essa si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale, per il tramite della apposita Commissione consiliare di cui al precedente articolo, di proposte redatte in forma organica.
3. La proposta deve essere sottoscritta da un numero di elettori che rappresenti almeno il 5% degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della proposta.
4. Sono escluse dal diritto di iniziativa le materie, le discipline e le attività escluse dal referendum consultivo.
5. Le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori saranno disciplinate dal Regolamento comunale per la partecipazione.
6. Il Comune, nei modi e nei termini stabiliti dal suddetto Regolamento, agevola l'iniziativa e fornisce gli strumenti e le consulenze occorrenti, compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'Ufficio Comunale.

Art. 57

Referendum

1. E' ammesso referendum su materie di esclusiva competenza locale.
2. Detto istituto ha per oggetto sia provvedimenti adottati che da adottare da parte dell'amministrazione Comunale.
3. Esso è indetto dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. L'iniziativa del referendum spetta :
 - al Consiglio Comunale in via autonoma con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati;
 - a un decimo degli elettori complessivi del comune risultanze al 31 dicembre dell'anno antecedente alla data di presentazione della richiesta.
5. La formula referendaria deve risultare dal testo sottoscritto degli elettori, ovvero dalla deliberazione del Consiglio Comunale e deve essere redatta in forma inequivoca, chiara e intelligibile.

6. Il referendum non può essere indetto nelle seguenti materie, argomenti ed attività, ivi comprese quelle espressamente vietate per legge:

- materie che non siano di esclusiva competenza locale;
- argomenti afferenti persone e che incidono in maniera diretta su posizioni giuridicamente tutelate;

nonché:

- Statuto;
- Bilancio e Conto Consuntivo;
- Imposte, tasse e contributi;
- Espropriazioni per pubblica utilità e pubblico interesse;
- Atti di pianificazione generale;
- Assunzione mutui.

7. Prima di procedere alla raccolta delle sottoscrizioni i soggetti ovvero il soggetto che intenda promuovere il referendum provvede a presentare la proposta, contenente la formula referendaria alla Commissione Consiliare preposta all'esame delle istanze, proposte e petizioni, la quale verifica la ammissibilità del quesito, istruisce la richiesta convocando eventualmente il rappresentante del comitato promotore, la rimette al Consiglio Comunale per la determinazione di ammissibilità, che deve intervenire entro 45 gg dalla presentazione stessa.

8. La verifica dei requisiti formali delle sottoscrizioni spetta all'Ufficio di Segreteria Generale del Comune. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

9. Il Regolamento comunale per il funzionamento degli Organi e degli istituti di partecipazione disciplina in apposito Capo le modalità e procedure per la effettuazione del referendum .

10. Tale disciplina sarà mutuata dalle disposizioni legislative che regolano le consultazioni elettorali comunali, sia per il procedimento elettorale preparatorio, che per la propaganda, lo svolgimento della consultazione e la proclamazione dell'esito referendario e vi potrà derogare per conseguire snellezza ed economia del procedimento elettorale fermo restando il rispetto del principio di imparzialità e di segretezza del voto.

11. Il Sindaco comunica ufficialmente al Consiglio Comunale l'esito referendario nella prima seduta consiliare utile, proponendo, di intesa con la G.C. gli atti di indirizzo attuativi della consultazione referendaria. Equamente ne informa la popolazione con i mezzi di diffusione più idonei.

Art. 58 **Azione popolare**

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi di spettanza del Comune di nel caso che la Giunta non si attivi per la difesa di un interesse comune.

2. La Giunta Comunale valuta se l'azione o il ricorso popolare contenga elementi di interesse personale dei ricorrenti, ovvero di speciosità. In tali casi con atto motivato rifiuta di costituire in giudizio il Comune.

Art. 59
Tutela diritti e interessi del cittadino

1. Al fine di garantire l'imparzialità ed il corretto funzionamento dell'attività amministrativa comunale, di quella delle Istituzioni, delle Associazioni e delle Aziende dipendenti o controllate dal Comune e di tutelare i diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione delle leggi n. 142/90 e n. 241/90, è istituito un apposito ufficio.
2. Allo stesso potranno rivolgersi tutti i cittadini per segnalare disfunzioni, carenze, ritardi, situazioni pregiudiziali o omissioni, violazioni delle norme regolamentari, del presente Statuto di leggi riguardanti i procedimenti amministrativi ed, in genere, ogni qualvolta l'azione amministrativa risulti lesiva di interessi e diritti individuali, settoriali o collettivi.
3. I cittadini potranno altresì, attraverso istanze scritte o orali, rivolgersi a detto Ufficio per conoscere lo stato di istruttoria di domande avanzate alla Pubblica Amministrazione o quello dell'iter procedurale di atti amministrativi che direttamente lo riguardano.

Capo III
FORME DI COOPERAZIONE
E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 60
Collaborazione e cooperazione

1. Al fine di realizzare più efficaci interventi a sostegno dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità, il Comune promuove le più idonee forme di collaborazione e cooperazione con i comuni vicini - ed in particolare con quelli che già formavano l'Associazione Intercomunale del Valdarno Inferiore - con la Provincia e con la Regione.
2. Tali forme di collaborazione e cooperazione possono riguardare sia la definizione di interventi di programmazione socio - economica e di pianificazione territoriale, sia la gestione comune di attività e servizi pubblici.
3. In particolare il Comune:
 - a) concorre, tramite, la provincia, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione, partecipando alla formazione di programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale;
 - b) collabora con la provincia per la definizione e espletamento, nel proprio territorio, delle funzioni amministrative a questa assegnate dagli artt. 14 e 15 della legge n. 142/90;
 - c) partecipa alla promozione degli istituti di coordinamento tra i comuni cui è legato da vincoli storici, culturali, sociali ed economici;
 - d) partecipa a tutte le forme di cooperazione sovracomunale previste dal presente statuto, tendenti a conseguire l'obiettivo di una migliore razionalità economica ed organizzativa dei servizi pubblici.

Art. 61
Convenzione con altri Enti

1. Al fine di svolgere in modo coordinato determinate funzioni e servizi il Consiglio Comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. Nella convenzione deve essere indicato il fine che si intende perseguire, l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.
4. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di una determinata opera, il Comune previa comunicazione al Consiglio Comunale, partecipa a convenzioni dichiarate obbligatorie dallo Statuto o dalla Regione nell'espletamento delle rispettive competenze.

Art. 62
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può deliberare la costituzione di un consorzio con altri enti locali, quale ente strumentale degli enti consorziati, dotato di propria personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme previste per le aziende speciali di cui al precedente art. 43.
2. Contestualmente alla sua istituzione, il Consiglio approva la convenzione costitutiva, contenente tutti gli elementi di cui al precedente art. 43, lo statuto del Consorzio, nonché le forme di trasmissione dei suoi atti fondamentali al Comune al fine di rendere possibile funzioni di indirizzo e controllo spettanti al Consiglio e alla Giunta.
3. Il Comune partecipa all'assemblea del consorzio, nella persona del Sindaco o di un suo delegato, con responsabilità pari alla sua quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

Art. 63
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento rientranti nella competenza primaria de Comune, ma che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sentita la Giunta, può promuovere la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
2. A tal fine il Sindaco convoca, con congruo anticipo, una Conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate indicando nell'atto di convocazione l'oggetto per la quale viene richiesta nonché tutte le altre informazioni utili ai soggetti partecipanti per concorrere positivamente alla formazione dell'accordo di programma.

3. Definito l'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, lo stesso è approvato con atto formale del Sindaco, che ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4. L'accordo può prevedere procedimenti o interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
5. Il Sindaco, informatane la Giunta, può partecipare altresì quando vi sia un interesse diretto del Comune, ad accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici per opere o interventi rientranti nella loro competenza primaria.
6. Ove un accordo di programma comporti variazione agli strumenti urbanistici comunali, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO IV FINANZA CONTABILITA' PATRIMONIO E REVISIONE

Art. 64 Programmazione

1. La relazione previsionale e programmatica contiene la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'Ente, e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
2. Alla stessa vengono allegati il programma pluriennale degli investimenti, il piano occupazionale, il piano dei servizi, i programmi connessi alla pianificazione urbanistica e commerciale ed ogni altro programma previsto dalla normativa dell'Ente.
3. I piani ed i programmi, anche di Settore, di durata temporale diversa rispetto a quelli di cui al comma precedente, dovranno essere adeguati, alla loro scadenza, alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.
4. La relazione è approvata o adeguata prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati gli altri strumenti di programmazione.

Art. 65 Autonomia finanziaria

1. Il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, per i servizi diversi da quelli locali indispensabili, che debbono essere obbligatoriamente garantiti alla popolazione, il Comune determina i criteri della partecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. Le tariffe determinate in rapporto ai costi effettivi, potranno essere differenziate in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
3. L'esecuzione di opere o interventi o l'istituzione e gestione di servizi può essere subordinata al reperimento delle risorse tramite contribuzioni volontarie di scopo, da parte dei cittadini.

4. Qualora il godimento dell'opera o del servizio comporti la corresponsione di un canone o di un prezzo, il cittadino che ha contribuito nelle forme sopradette è esentato da tale corresponsione o gode di agevolazioni proporzionali al contributo versato.

Art. 66

Regolamento di contabilità e dei contratti

1. Il Regolamento di contabilità, ispirato a principi di efficienza e trasparenza, individua idonee forme di pubblicità ed informazione dei cittadini sulle entrate e sulle spese del Comune.
2. Il regolamento dei contratti disciplina le procedure contrattuali, secondo i criteri di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione, nel rispetto della ripartizione delle competenze tra gli organi politici e burocratici prevista dalla legge e dallo Statuto.

Art. 67

Demanio e patrimonio

1. Il demanio ed il patrimonio comunale, sono regolati, in conformità ai principi stabiliti dalla legge, dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio comunale, che determina le modalità e le forme dell'acquisizione, della gestione e dell'alienazione dei beni di proprietà del Comune.

Art. 68

Bilancio

1. Il Bilancio deve essere redatto, secondo quanto previsto dal regolamento sulla contabilità, in modo tale da consentire una sua lettura per programmi, servizi ed interventi e deve contenere l'elencazione degli specifici progetti - obiettivi analiticamente individuati.
2. Il Bilancio non è approvato se alla seduta non partecipa almeno la metà dei Consiglieri assegnati.
3. il Comune promuove la massima pubblicità del bilancio, evidenziando le scelte effettuate e gli elementi di novità rispetto agli anni precedenti.

Art. 69

Attestazione copertura finanziaria

1. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 70
Collegio dei revisori

1. Presso il Comune è istituita la figura del Revisore Contabile Unico eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto fra i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 234 del D.Lgs. 267/2000.
2. L'incarico di revisori dei conti non è cumulabile con quello di Revisore di Enti o Aziende sottoposte all'indirizzo o alla vigilanza del Comune, fatta eccezione l'ipotesi di cui al primo periodo del settimo comma dell'art. 23 della legge n. 142/90.
3. Il Revisore Contabile Unico è nominato per un triennio, può essere confermato per una sola volta e non è revocabile se non per inadempienza.

Art. 71
Modalità del controllo

1. Il Collegio dei revisori svolge le funzioni previste dall'art. 105 - comma 1 - del D.lgs 77/95 e successive integrazioni.
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e può partecipare alla riunione del Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

Art. 72
Controllo di gestione

1. Il Comune applica il controllo di gestione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la imparzialità ed il buon andamento della amministrazione. Il controllo di gestione è effettuato secondo le modalità del Dlgs 29/93 del Dlgs 77/95 e del regolamento di contabilità.

TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 73
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto, dopo l'approvazione del consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 4, commi 3 e 4, della legge n. 142/90 ed il successivo esame da parte del Comitato Regionale di Controllo, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana , affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi, ed è inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.
3. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

Art. 74 **Revisione dello Statuto**

1. Successive modifiche allo Statuto possono essere apportate dal Consiglio Comunale con le stesse modalità di cui al precedente articolo.
2. Le proposte di modifica possono essere preventivamente sottoposte da parte della competente commissione consiliare, all'esame degli organi di partecipazione popolare.

Art. 75 **Regolamenti**

1. I regolamenti costituiscono gli atti fondamentali di attuazione dello Statuto.
2. Vengono adottati, nel rispetto della legge e dello Statuto, dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La loro approvazione è di norma preceduta da adeguate forme di consultazione degli organi di partecipazione popolare.
4. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio e il successivo esame da parte del Comitato Regionale di Controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio del Comune ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
5. In casi di motivata urgenza il Consiglio può, con votazione separata, disporre l'immediata entrata in vigore.
6. Copia dei regolamenti, nonché dello statuto, deve essere conservata presso l'Ufficio Informazioni e Diritti del Cittadino, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Il presente Statuto Comunale è stato approvato con deliberazione C.C. n° 112/99 e successivamente modificato con atti del:

C.C. nn. 6/2000;

C.C. nn 34/2000;

C.C. nn 44/2009

pubblicato all'albo pretorio del Comune di Castelfranco di Sotto per n. 30 giorni consecutivi dal 06.07.2009 al 05.08.2009.

Il sottoscritto Segretario Generale, Dott. Michele Parenti, attesta l'entrata in vigore del presente Statuto Comunale.

Castelfranco di Sotto, 06.08.2009

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Michele Parenti
